FISCALITÀ DEI FRONTALIERI E MONITORAGGIO FISCALE

QUADRO RW E CASI PRATICI

MAURO NICOLA
PRESIDENTE ODCEC NOVARA
COMITATO SCIENTIFICO MASTER BREVE EUROCONFERENCE

Agenda

1. Inquadramento della fiscalità dei frontalieri
2. Monitoraggio fiscale e Quadro RW
3. Immobili detenuti all'estero
4. Omessa o errata compilazione del Quadro RW e ravvedimenti

1

Inquadramento della fiscalità dei frontalieri

I frontalieri «fuori fascia», con rientro settimanale e le trasferte

Agenda

1. Fonti
2. I frontalieri «fuori fascia»
3. I frontalieri italiani «fuori fascia»
4. I frontalieri italiani ora in fascia e prima «fuori fascia»
5. I frontalieri con rientro settimanale
6. I frontalieri: Trasferte
7. I frontalieri: Permesso G
8. I frontalieri: Q&A

I frontalieri «fuori fascia», con rientro settimanale e le trasferte
Agenda

Fonti

1. Accordo tra la l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974 (di seguito, «**Accordo del 1974**»);
2. Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 9 marzo 1976, in vigore dal 27.03.1979;
3. Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 175;
4. Legge n. 83 del 13 giugno 2023, art. 4;
5. Memorandum d'Intesa fra Governo, sindacati e comuni di frontiera su lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020;
6. Protocollo che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 9 marzo 1976;
7. Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, in vigore dal 1 luglio 2023, vigente dal 17 luglio 2023 ed applicabile dal 1 gennaio 2024 (di seguito, «**Accordo del 2020**»);
8. Procedura di amichevole composizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra gli Stati contraenti del 22 dicembre 2023, in vigore dal 1 gennaio 2024 (di seguito, «**Procedura di Amichevole Composizione del 2023**»);
9. Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, in vigore dal 10 agosto 2024 (di seguito, il «**Decreto Omnibus**»);
10. Procedura di amichevole composizione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), nonché ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020. Cooperazione amministrativa - Firma: Berna – Roma 19 marzo 2025 (di seguito, «**Procedura di Amichevole Composizione del 2025**»).

Prassi

- Circolare n. 25 del 18 agosto 2023 rapporti tra Italia e Svizzera in tema di frontaliero e telelavoro.

I frontalieri «fuori fascia»
Definizione

Pre 2024	Dal 2024
• **risiedono** in un **Comune** «**fuori fascia**»;	• **risiedono** fiscalmente in un **Comune** «**fuori fascia**»;
• svolgono attività di lavoro **dipendente in Svizzera**;	• svolgono attività di **lavoro dipendente nell'area di frontiera** dell'altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
• rientrano **quotidianamente** nel proprio domicilio in Italia.	• ritornano, **in linea di principio, quotidianamente** nel proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

I frontalieri «fuori fascia»

Aria di frontiera, fascia e fuori fascia

	Pre 2024	Dal 2024
Area di frontiera (lavoro)	• **Svizzera**: i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese Riferimento: *	• **Italia**: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano; • **Svizzera**: Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Riferimento: Art. 2, para. 1, lett. a), dell'Accordo del 2020
Fascia (residenza)	• Comuni il cui territorio sia compreso nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei **Cantoni del Ticino, dei Grigioni** e **del Vallese**. Riferimento: *	• **Comuni della Svizzera** il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'Italia (Allegato A); • **Comuni dell'Italia** il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera (Allegato B). Riferimento: Procedura di Amichevole Composizione del 2023
Fuori fascia (residenza)	• Comuni il cui territorio **non** sia compreso nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.	• Comuni della Svizzera e dell'Italia che non sono compresi nell'Allegato A e B della Procedura di Amichevole Composizione del 2023.

* Non c'è una definizione nell'Accordo del 1974 ma nell'Accordo (non pubblicato) del 21 ottobre 1928 tra la Svizzera e l'Italia sul piccolo traffico di confine, Decreto del Ministero delle Finanze del 23 marzo 1998, Risoluzione dell'Agenzia Entrate 23 marzo 2013, n. 38 e Risoluzione dell'Agenzia Entrate 28.03.2017, n. 38.

I frontalieri «fuori fascia»

Nuova fascia: Estratto dell'Allegato A e B della Procedura di Amichevole Composizione

ALLEGATO A

Comuni della Confederazione svizzera il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 Km dal confine con l'Italia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, lettera b), punto i. dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri

PLZ / CAP	Gemeinde / Comune	Canton/Cantone
7084	Albula/Alvra	GR
7450		
7451		
7458		
7459		
7472		
7473		
7482		
7440	Andeer	GR
7442		
7443		
7446	Avers	GR
7447		
7448		
7477	Bergün Filisur	GR
7482		
7484		
7502	Bever	GR
7516	Bregaglia	GR
7602		
7603		
7604		
7605		
7606		
7608		
7610		
7743	Brusio	GR

ALLEGATO B

Comuni della Repubblica Italiana il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 Km dal confine con la Confederazione svizzera, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, lettera b), punto i. dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri

	Regione	Provincia	Comune	CAP	Distanza dal Confine di Stato (m)
1	Lombardia	Bergamo	Schilpario	24020	17830
2	Lombardia	Bergamo	Valbondione	24020	14077
3	Lombardia	Bergamo	Vilminore di Scalve	24020	18118
4	Lombardia	Brescia	Berzo Demo	25040	18731
5	Lombardia	Brescia	Corteno Golgi	25040	6384
6	Lombardia	Brescia	Edolo	25048	7266
7	Lombardia	Brescia	Incudine	25040	12466
8	Lombardia	Brescia	Malonno	25040	14322
9	Lombardia	Brescia	Monno	25040	9107
10	Lombardia	Brescia	Paisco Loveno	25050	16318
11	Lombardia	Brescia	Ponte di Legno	25056	19509
12	Lombardia	Brescia	Sonico	25048	15791
13	Lombardia	Brescia	Vezza d'Oglio	25059	12816
14	Lombardia	Brescia	Vione	25050	17860
15	Lombardia	Como	Albavilla	22031	8820
16	Lombardia	Como	Albese con Cassano	[illegible]	7966
17	Lombardia	Como	Albiolo	[illegible]	2227

Salvato in Unità Z

I frontalieri italiani «fuori fascia»

La nuova «fascia» e «fuori fascia» italiana

La nuova «fascia» italiana: L'elenco dei Comuni dell'Italia il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera è contenuto nell'Allegato B della Procedura di Amichevole Composizione del 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è rivolto all'Istituto Geografico Militare (IGM) per ottenere l'elenco di tutti i Comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera.

L'elenco ricomprende **518 Comuni** e, rispetto all'elenco precedentemente adottato in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 1974, ne include **71 in più**.

Per quanto riguarda:

- la **Lombardia**, i Comuni aggiunti si trovano nelle province di **Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio** e **Varese**;
- il **Piemonte**, i Comuni aggiunti si trovano nella provincia del **Verbano-Cusio-Ossola** e di **Vercelli**;
- il **Trentino Alto Adige**, i Comuni aggiunti si trovano nella provincia autonoma di **Bolzano** e di **Trento**;
- la **Valle d'Aosta**, la maggioranza dei Comuni, tra cui il Comune di Aosta.

La nuova «Fuori fascia» italiana: Tutti i Comuni dell'Italia che non sono compresi nell'Allegato B della Procedura di Amichevole Composizione del 2023.

I frontalieri italiani «fuori fascia»

Caratteristiche

I frontalieri italiani «fuori fascia»:

- sono soggetti ad una **tassazione concorrente** in Italia ed in Svizzera, ai sensi dell'art. 15, para 1 e 2, della Convenzione Italia-Svizzera (sia i «vecchi» che i «nuovi» frontalieri);
- sono soggetti a **tassazione integrale in Italia** del reddito prodotto in Svizzera;
- il reddito dichiarato in Italia beneficia di una **franchigia fissa**. Dal 2024 la franchigia è stata innalzata da € 7.500 ad **€ 10.000** (allineata a quella prevista per i "nuovi" frontalieri);
- dal 2024, possono **dedurre** dalla base imponibile IRPEF i **contributi pensionistici e assicurativi obbligatori in Svizzera** (AVS, AI, IPG, AD, LPP, LAINF, assicurazione infortuni) ed i **contributi pagati per i prepensionamenti** di categoria (es. FAR, RESOR);
- dal 2024, possono **escludere** dalla base imponibile IRPEF gli **assegni familiari** erogati dagli enti di previdenza svizzeri;
- possono recuperare il **credito per imposte pagate in Svizzera** ai sensi dell'articolo 165 del TUIR e 24 della Convenzione Italia-Svizzera;
- devono presentare la **dichiarazione dei redditi** in Italia;
- **sono fuori** dall'Accordo del 2020 ad **eccezione del monitoraggio**.

I frontalieri italiani «fuori fascia»

L'imposizione italiana

Pre 2024	
Reddito lordo svizzero	
Franchigia: 7.500 €	–
REDDITO IMPONIBILE (in Italia)	=
IRPEF (Es. fino a 15.000 €: 23%; tra 15.000 e 28.000 €: 25%; tra 28.000 e 50.000 €: 35%; oltre 50.000 €: 43%)	–
Credito di imposta = imposte pagate a titolo definitivo in Svizzera	–
Detrazioni ordinarie italiane (es. detrazioni lavoro dipendente)	–
Detrazioni per spese le personali (es. interessi del mutuo)	–

Dal 2024	
Reddito lordo svizzero	
Contributi pensionistici e assicurativi obbligatori svizzeri (AVS, AI, IPG, AD, LPP, LAINF, assicurazione infortuni)	–
Contributi prepensionamenti di categoria (es. FAR, RESOR, ecc.)	–
Assegni familiari svizzeri	–
Franchigia: 10.000 €	–
REDDITO IMPONIBILE (in Italia)	=
IRPEF (fino a 28.000 €: 23%; tra 28.000 e 50.000 €: 35%; oltre 50.000 €: 43%)	–
Credito di imposta = imposte pagate a titolo definitivo in Svizzera	–
Detrazioni ordinarie italiane (es. detrazioni lavoro dipendente)	–
Detrazioni per spese le personali (es. interessi del mutuo)	–

I frontalieri italiani «fuori fascia»

L'imposizione italiana ed il credito d'imposta

L'art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera prevede che in Italia sia riconosciuto un credito d'imposta.

L'art. 165, co. 10, del TUIR prevede che se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo italiano, l'imposta estera accreditabile deve essere ridotta in misura corrispondente.

Credito imposta parametrato	Credito imposta integrale
• Ris. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 38 • DRE Lombardia 904-45720/2008)	• Sentenza della C.T. Prov. Forlì 23.4.2019 n. 129/2/19 • C.G.T. II° Emilia Romagna 10.10.2023 n. 944 • Circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2015 n. 9/E (§ 5).
Il credito per le imposte pagate in Svizzera dovrebbe essere determinato a norma dell'art. 165, co. 10, del TUIR.	Il credito per le imposte pagate in Svizzera è integrale e non si applica la limitazione prevista dall'art. 165, co. 10, del TUIR.

I frontalieri italiani «fuori fascia»

L'imposizione Italiana ed il credito d'imposta - Continua

Credito imposta parametrato	Credito imposta integrale
Il credito spetta nei limiti del rapporto tra il reddito, al netto della franchigia di 7.500/10.000 €, ed il reddito al lordo della franchigia. **Esempio**: se il reddito prodotto in Svizzera è pari a 30.000 € e la franchigia in Italia è pari a 10.000 €, il reddito imponibile in Italia sarà pari a 20.000 €. Le imposte svizzere potranno essere recuperate in proporzione al reddito imponibile in Italia. Reddito imponibile in Italia (20.000 €) ÷ Reddito percepito in Svizzera (30.000€) = 67%. Imposte estere detraibili dall'IRPEF nella misura del 67% del loro importo.	Il credito spetta in modo integrale • La disciplina dell'art. 165, co. 10, del TUIR si applica solo quando il reddito estero - come determinato secondo le regole interne - sia totalmente o parzialmente escluso dalla formazione dell'imponibile (come nel caso dei redditi derivanti da attività di lavoro subordinato prestata all'estero in via continuativa di cui al citato art. 51 co. 8-*bis* del TUIR, determinati in base alle retribuzioni convenzionali). • Per i redditi di lavoro dipendente determinati in modo analitico il credito spetta, invece, integralmente. Rientrano, quindi, in questa casistica anche i redditi dei frontalieri determinati in modo analitico per la parte eccedente la franchigia.

I frontalieri italiani «fuori fascia»

La tassazione concorrente: Caso pratico 2024

Svizzera	Reddito lordo svizzero 2024	100.000 CHF	
	Contributi alla pensione svizzera (AVS/AI), assicurazione disoccupazione (AD) e fondo di previdenza (Es. 15%)	15.000 CHF	–
	Imposta applicata dal Canton Ticino (Es. 13,2%)	11.200 CHF	–
	Netto svizzero	73.800 CHF	=
Italia	Reddito lordo svizzero	100.000 CHF	
	Assegni familiari erogati dagli enti di previdenza svizzeri	0 CHF	–
	Contributi pensionistici e assicurativi obbligatori in Svizzera (AVS, AI, IPG, AD, LPP, LAINF, assicurazione infortuni)	15.000 CHF	–
	Contributi prepensionamenti di categoria (es. FAR, RESOR, ecc.)	0 CHF	–
	Totale	85.000 CHF	=
	Conversione in Euro (Es. 1 CHF = 0,9526 €)	80.971 €	=
	Franchigia di 10.000 €	10.000 €	–
	REDDITO IMPONIBILE (in Italia)	70.971 €	=
	IRPEF (fino a 28.000 €: 23%; tra 28.000 e 50.000 €: 35%; oltre 50.000 €: 43%)	23.158 €	
	Credito di imposta* = imposte pagate in Svizzera convertite in Euro al tasso di cambio annuale (Es. 1 CHF = 0,9526 €)	10.669 €	–
	Detrazioni ordinarie italiane (es. detrazioni lavoro dipendente)	0 €	–
	Detrazioni per spese personali (es. interessi del mutuo)	100 €	–
	IRPEF effettiva (a cui deve essere aggiunta l'addizionale comunale e regionale)	12.389 €	=

* Il credito di imposta non è stato parametrato

I frontalieri italiani ora in fascia e prima «fuori fascia»

Definizione

L'art. 6 del Decreto Omnibus, prevede che i **frontalieri italiani** che soddisfano i seguenti requisiti:

- siano fiscalmente residenti in uno dei nuovi **71 Comuni** indicati nell'allegato B della Procedura di Amichevole Composizione del 2023**, precedentemente esclusi dall'elenco del 1974**;
- **svolgevano al 17 luglio 2023** oppure avevano svolto tra il **31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023**, attività di lavoro dipendente in Svizzera (nei **cantoni del Ticino, dei Grigioni * o del Vallese**) per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una SO o base fissa in Svizzera;
- ritornano, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale in Italia (Eccezione 45 giorni);
- siano tassati in Svizzera sui redditi qui prodotti secondo quanto previsto dall'Accordo.

Dal 2024, possono optare sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera per un'**imposta sostitutiva** pari al **25% dell'imposta alla fonte pagata in Svizzera** in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

* Il cantone dei Grigioni è escluso per coloro che risiedevano in alcuni dei Comuni delle province di Brescia e Sondrio.

I frontalieri italiani ora in fascia e prima «fuori fascia»

Inquadramento fiscale

Pertanto, tali frontalieri avranno il seguente inquadramento fiscale:

- in Svizzera saranno considerati "**nuovi frontalieri**", soggetti ad un'imposta alla fonte pari all'80% di quella applicata ai "vecchi frontalieri";
- in quanto "nuovi frontalieri", saranno soggetti a **monitoraggio** (i dati relativi ai loro redditi saranno trasmessi dalla Svizzera all'Italia);
- dovranno esercitare l'**opzione** tramite la **dichiarazione dei redditi annuale**;
- dovranno versare in Italia **un'imposta sostitutiva pari al 25% dell'imposta** alla fonte già corrisposta in Svizzera, convertita in euro sulla base del cambio medio annuale, nei termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (codice tributo dell'F24: 1863);
- le **imposte pagate in Svizzera non sono detraibili** dall'imposta sostitutiva italiana;
- sono tenuti a versare alla Regione di residenza una **quota** di compartecipazione al **Servizio sanitario nazionale** (art. 1 commi da 237 a 239 della L. 213/2023) e **detraggono** dall'imposta sostitutiva **un importo pari al 20%** dei predetti contributi (in deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR).

In questo modo dovrebbero beneficiare di un carico fiscale complessivo analogo a quello dei "vecchi frontalieri" (tassati esclusivamente in Svizzera sul l'intero reddito).

I frontalieri italiani ora in fascia e prima fuori fascia

Modello Redditi persone fisiche 2025 e relative istruzioni

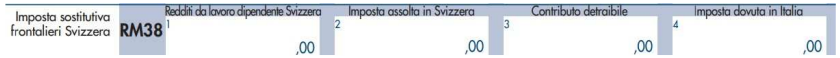

Imposta sostitutiva sui lavoratori frontalieri Svizzera

Il **rigo RM38** deve essere compilato, dai frontalieri svizzeri residenti in Italia, ai quali non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, e che possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente. L'opzione, prevista dall'art. 6 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, è riservata ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero, in presenza di specifiche condizioni. La scelta per la sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica. Per i lavoratori che optano per la tassazione sostitutiva, rimangono valide le disposizioni della legge di bilancio per il 2024, relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione dall'imposta sostitutiva pari al 20% di quanto versato.

A tal fine nel **rigo RM38**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta assolta in Svizzera;
- nella **colonna 3** il contributo, di cui art. 1, commi da 237 a 239 della L. n. 213 del 2023, detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento di quanto versato;
- nella **colonna 4** l'imposta sostitutiva, pari al 25% di colonna 2, al netto dell'importo di colonna 3.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, con Risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E, è stato istituito il codice tributo: **"1863"** denominato **"Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113".**

I frontalieri italiani ora in fascia e prima fuori fascia

Modello 730/2025 e relative istruzioni

Rigo M38 - Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere

Il rigo M38 va compilato dai frontalieri svizzeri residenti in Italia, a cui non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, i quali possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente. L'opzione è riservata ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero, in presenza di specifiche condizioni. La scelta per l'imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica. Per i lavoratori che optano per la misura di tassazione sostitutiva rimangono valide le disposizioni della legge di bilancio per il 2024 relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione dall'imposta sostitutiva pari al 20% di quanto versato.

Nella **colonna 1 (Redditi da lavoro dipendente Svizzera)** indicare l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera;

Nella **colonna 2 (Imposta assolta in Svizzera)** indicare l'ammontare dell'imposta assolta in Svizzera;

Nella **colonna 3 (Contributo detraibile)** indicare il contributo, di cui all'art.1, commi da 237 a 239 della leggen. 213 del 2023, detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento di quanto versato.

I frontalieri italiani con rientro settimanale

I frontalieri italiani in «fascia» e «fuori fascia» che rientrano **settimanalmente** in Italia:

- sono soggetti ad una **tassazione concorrente** in Italia ed in Svizzera, ai sensi dell'art. 15, para 1 e 2, della Convenzione Italia-Svizzera;
- sono soggetti a **tassazione integrale** del reddito prodotto in Svizzera;
- **non** beneficiano della **franchigia fissa** per i redditi dichiarati in Italia;
- possono recuperare il **credito per imposte pagate in Svizzera** ai sensi dell'articolo 165 del TUIR e 24 della Convenzione Italia-Svizzera;
- sono obbligati a **presentare la dichiarazione dei redditi in Italia;**
- se soddisfano determinati requisiti, applicano le "**retribuzioni convenzionali**" ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR.

I frontalieri italiani con rientro settimanale

Retribuzioni convenzionali

I frontalieri italiani in fascia e «fuori fascia» che **conservano la residenza fiscale italiana** e rientrano settimanalmente in Italia, in deroga alle regole ordinarie ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR, applicano le "**retribuzioni convenzionali**" definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale se:

- il reddito di **lavoro dipendente** è prestato all'estero in via **continuativa** e come **oggetto esclusivo** del rapporto.
  L'Art. 1 comma 98, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 51, comma 8-*bis* del TUIR, e chiarisce che i rientri settimanali non compromettono il requisito della continuità lavorativa all'estero.
- **soggiornano all'estero** per un periodo **superiore a 183 giorni**, anche non consecutivi, nell'arco di **12 mesi** (anche a cavallo di due anni).
  Per il computo dei 183 giorni rilevano, in ogni caso, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi (C.M. 207/2000);
- **il lavoro è compreso** in uno dei **settori di attività** individuati dal **Decreto Ministeriale** pubblicato annualmente.
  L'assenza del settore economico nel quale viene svolta l'attività dal lavoratore costituisce motivo ostativo all'applicazione del regime (Circolare n. 20/E/11 e Risposta a interpello n. 54/E/22).

Tali soggetti possono recuperare il **credito per le imposte pagate in Svizzera** ai sensi dell'articolo 165 del TUIR e 24 della Convenzione Italia-Svizzera, ma deve essere **ragguagliato** nella stessa misura in cui il reddito concorre alla base imponibile ai sensi dell'articolo 165, comma 10, TUIR e dell'art. 36, comma 30, D.L. 223/2006.

I frontalieri italiani con rientro settimanale

Retribuzioni convenzionali 2025

Le **retribuzioni convenzionali** applicabili ai lavoratori italiani all'estero dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 sono indicate nella tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 gennaio 2025.
Sono applicabili esclusivamente ai seguenti **settori produttivi**: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio-terziario, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, giornalismo.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2025
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2025

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.336,30	2.336,30
		II	2.336,31	2.473,47	2.473,47
		III	2.473,48	2.610,64	2.610,64
		IV	2.610,65	in poi	2.747,76
	Impiegati	I		2.747,76	2.747,76
		II	2.747,77	3.265,44	3.265,44
		III	3.265,45	3.783,17	3.783,17
		IV	3.783,18	4.300,87	4.300,87
		V	4.300,88	in poi	4.818,55

I frontalieri: Trasferte

L'art. 2 paragrafo 1, lett. b) dell'Accordo del 2020 designa quale "lavoratore frontaliere" un residente di uno Stato contraente che:

i. è **fiscalmente residente in un Comune** il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella **fascia**;
ii. svolge un'attività di **lavoro** dipendente nell'**area di frontiera** dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; e
iii. ritorna, **in linea di principio**, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Eccezione: Il punto 2 del **Protocollo** aggiuntivo all'Accordo del 2020, consente - a meno che le Autorità competenti decidano diversamente - di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di **45 giorni** in un anno.

Il limite di 45 giorni:

- **non** comprende i giorni di **ferie** e di **malattia**;
- comprende le **notti** trascorse nello Stato della fonte e gli **spostamenti** del lavoratore frontaliero che avvengono occasionalmente in uno **Stato terzo**;
- si applica ai frontalieri «**nuovi**» e «**vecchi**» (Circ. 25/2023, Parte II, § 2.4.2);
- dovrebbe riferirsi ad un impiego a tempo pieno?

Secondo il tenore letterale, **non** dovrebbe essere contemplata la possibilità di restare **45 giorni** in un anno civile **nello Stato di residenza**.

I frontalieri italiani: Permesso G

	Permesso di lavoro G: Necessario per lavorare in Svizzera come frontaliere
Residenza	Il lavoratore mantiene la residenza in Italia ed è tenuto a rientrare quotidianamente oppure almeno una volta a settimana.
Quando si richiede	Prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
Chi lo richiede	Il datore di lavoro
Come si richiede	Tramite l'Ufficio Migrazione presentando un contratto di lavoro o, in caso di offerta di lavoro vincolante, una dichiarazione d'impegno e un documento d'identità valido.
Validità	Se il rapporto di lavoro: • < 1 anno, la validità del permesso corrisponde alla durata del contratto di lavoro o di impiego. Normalmente, in caso di rinnovo del contratto, la durata del permesso viene prorogata. • ≥ 1 anno, la validità del permesso è di 5 anni.

Attenzione: qualsiasi cambiamento (dati personali, domicilio, posto di lavoro, ecc.) deve essere prontamente comunicato alle autorità competenti.

2

Monitoraggio fiscale e Quadro RW

IVIE E IVAFE

ALIQUOTE

IVIE	REDDITO COMPLESSIVO
1,06%	0,4%
	MA SOLO PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI IN STATI BLACK LIST DM 04.05.1999

VERSAMENTI: CIRCOLARE 12 DEL 2024

NEL CASO IN CUI IL DEBITO D'IMPOSTA, RELATIVO ALL'IVAFE, ALL'IVIE E, PER ESTENSIONE, ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ, NON SIA SUPERIORE A EURO 12, IL VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 NON DEVE ESSERE EFFETTUATO

I soggetti obbligati e casi di esonero

GLI OBBLIGATI

- Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
- Società semplici
- Associazioni professionali che detengono, anche tramite soggetti interposti, beni e/o attività finanziarie all'estero da cui possono derivare redditi imponibili in Italia
- Enti non commerciali

- Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d'imposta di riferimento

Si possono valutare le convenzioni (talora tesi contraria uffici)

SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA (ANCHE SE NON ITALIANI)

Persone fisiche

Enti non commerciali tra cui anche i trust

Le società semplici e gli enti alle stesse equiparati

Non solo i possessori delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell'investimento ovvero sono delegati

Qualora sull'investimento estero sussistano più diritti reali, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti alla compilazione sia il titolare del diritto di usufrutto che il nudo proprietario

I REDDITI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

OSSERVARE LA DOCUMENTAZIONE

TITOLI, INVESTIMENTI IN VALUTA ESTERA	CONTO CORRENTE
CEDOLE/INTERESSI (RM) PLUS/MINUS CON METODO LIFO (RT)	INTERESSI MA SOPRATTUTTO «SPIA» PER CAPIRE FLUSSI IN ENTRATA

Le attività patrimoniali estere

ATTIVITÀ PATRIMONIALI

- IMMOBILI
- OPERE D'ARTE
- AUTO DI LUSSO
- GIOIELLI
- MOBILIO

PROBLEMATICHE PRELIMINARI

ANALISI DOCUMENTAZIONE

LETTURA CONTO CORRENTE: VERIFICA FLUSSI IN ENTRATA (INTERESSI CONTO, INTERESSI CEDOLE, EVENTUALI ALTRI REDDITI) E DETERMINAZIONE GIACENZA MEDIA

VERIFICA PLUS/MINUS SU VENDITA TITOLI. OSSERVARE IL DOSSIER TITOLI E VERIFICARE IL CAMBIO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI STESSI. NEL CASO, VERIFICARE I PREZZI DI VENDITA E CONFRONTARLI CON QUELLI DI ACQUISTO, APPLICANDO METODO LIFO

STESSO METODO SI APPLICA AGLI EVENTUALI CONTI IN VALUTA ESTERA E ALLE VALUTE VIRTUALI (AD ESEMPIO, CONTO CHE DETIENE DOLLARI USA)

I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW

ATTIVITÀ FINANZIARIE NEL QUADRO RW

VALORE DEI PRODOTTI FINANZIARI = VALORE DI QUOTAZIONE AL 31.12	**CONTO CORRENTE**
PER I TITOLI NON NEGOZIATI = VALORE NOMINALE O DI RIMBORSO ANCHE SE RIDETERMINATO UFFICIALMENTE	**GIACENZA MEDIA PER B.L. DA INDICARE ANCHE LA «PUNTA MASSIMA DEL CONTO»**

I soggetti obbligati e casi di esonero

CASI DI ESONERO

NO ATTIVITÀ FINANZIARIE NÈ PATRIMONIALI ALL'ESTERO

SPESE SCOLASTICHE, MEDICHE, PER VANCANZA A SOGGETTO NON RESIDENTE

PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE

FINANZIAMENTO A SOGGETTO ITALIANO CON BONIFICO ALL'ESTERO

I soggetti obbligati e casi di esonero

CASI DI ESONERO

NON RESIDENTE TEMPORANEAMENTE IN ITALIA

BENI DETENUTI DA TRUST ESTERO RICONDUCIBILE ALLA FAMIGLIA (ma vedi tema titolari effettivi)

CONTI CORRENTI CON PICCO NON SUPERIORE A 15.000 €

IMMOBILI SENZA VARIAZIONI (già visto in precedenti slides)

ACCONTI SU IMMOBILI (indicazione presente fino al modello unico 200X)

I soggetti obbligati e casi di esonero

CASI DI ESONERO

FRONTALIERO (latu sensu) ART. 38 D.L.78/2010 CO. 13

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa

I soggetti obbligati e casi di esonero

CASI DI ESONERO

PARENTI DEL FRONTALIERO (latu sensu) ART. 38 D.L.78/2010 CO. 13.1

13.1 L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

Comma inserito dall'art. 55-quinquies, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

PRODOTTI FINANZIARI

REGOLE DA SEGUIRE

VALORE PRODOTTI FINANZIARI	**REDDITO**
VALORE DI QUOTAZIONE	METODO LIFO
PER I TITOLI NON NEGOZIATI: VALORE NOMINALE O DI RIMBORSO ANCHE SE RIDETERMINATO UFFICIALMENTE	**CEDUTI PRIMA QUEI PRODOTTI ACQUISTATI PIÙ DI RECENTE**

Le attività finanziarie estere

IL CONTO CORRENTE

	PERSONA FISICA	**PERSONA NON FISICA**
VALORE DA MONITORARE	**GIACENZA MEDIA**	**SALDO FINALE**
OBBLIGO MONITORAGGIO	**PICCO > 15K**	
IVAFE	**DOVUTA SE GIACENZA MEDIA > 5K**	**DOVUTA SEMPRE**
	34 €	**100 €**

L'IVAFE

ART. 19 DL 201/2011

Comma modificato dall'art. 1, comma 518, lett. e), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e dall'art. 9, comma 1, lett. a), L. 30 ottobre 2014, n. 161; per l'effetto di tale ultima disposizione vedi l'art. 9, comma 2, della medesima L. n. 161/2014. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 710, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 711, della medesima Legge n. 160/2019. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'art. 4, co. 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

TUTTI i soggetti con RW (ma dal 2020)

19. L'imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

L'IVAFE

20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura
- dell'1 per mille annuo, per il 2012,
- dell'1,5 per mille, per il 2013,
- e del 2 per mille, a decorrere dal 2014,

del valore dei prodotti finanziari.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) [*34,20*] e b) [*100*], della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.
Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

IVAFE PARADISIACA 4 PER MILLE (DAL 2024)

NO SU CC E CRIPTO (SOLO PRODOTTI FINANZIARI)

NUOVA COL. 21) DA RW 2025X2024

LE SPECIFICHE TECNICHE «SENTONO» IL COD. PAESE PARADISIACO

L'IVAFE

RISPOSTA 3.3.2022, N. 93

NO ESENZIONE IVAFE E IVIE	Trattasi dunque di imposte che non hanno natura "diretta" ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
OBBLIGO DICHIARATIVO	Sulla base di quanto appena precisato, si ritiene che l'Istante, tenuto a compilare il quadro RW del modello dichiarazione Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all'estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all'IVIE e all'IVAFE, potrà per il periodo di imposta 2020 presentare, ai sensi dell'articolo 2,comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dichiarazione tardiva entro il 28 febbraio 2022, provvedendo al relativo versamento delle imposte oltre interessi e sanzioni.

TESI NON ACCETTABILE QUANTOMENO PER L'IVIE

3

Immobili detenuti all'estero

IMMOBILI

VALORI DA INDICARE

Valore immobile = costo risultante da atto di acquisto o, in mancanza, valore di mercato rilevabile al termine dell'anno nel luogo in cui è situato

Per immobili acquisiti in successione o donazione = valore dichiarato per successione o per registrare la donazione, in mancanza costo acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante

Per immobili situati in UE o aderenti allo spazio economico europeo, valore catastale o, in mancanza il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, valore di mercati rilevabile nel luogo in cui è situato

I REDDITI DEGLI IMMOBILI

SITUAZIONI DIFFERENTI NEL QUADRO RL

SE IMMOBILE ESTERO TENUTO A DISPOSIZIONE	SE IMMOBILE ESTERO LOCATO
Si dichiara esclusivamente se all'estero esiste una tassazione su base catastale Il pagamento IVIE evita la tassazione IRPEF	Si dichiara il reddito determinato con le regole estere Riconosciuto il credito d'imposta Se all'estero locazione non tassata: canone percepito ridotto del 15%

Le attività patrimoniali estere

GLI IMMOBILI ESTERI

LE NOVITÀ DEGLI ULTIMI ANNI PER GLI IMMOBILI

Art. 4 co. 3 del DL 167/90 - Art. 7-quater del DL 193/2016
[...]
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 **non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni** nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214. [IVIE]

Telefisco 2021:dal periodo d'imposta 2021, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non potrà più essere utilizzato ai fini Ivie il valore utilizzato per la determinazione della Council tax, ma si rende applicabile il criterio del costo d'acquisto (e, in sua assenza, il valore di mercato)."

Le istruzioni ministeriali:
Gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).
Ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

Le attività patrimoniali estere

IL MONITORAGGIO FISCALE

Emma ha un immobile abitativo in Francia sfitto.
Il costo di acquisto è di € 250.000.
In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
Tax foncière _____ € 600
Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ € 800
Valore locatizio _____ € 2.300

NB: in Francia il valore locativo catastale presunto (RMO) è abbattuto del 50 % ai fini dell'applicazione della tax fonciere
*Pertanto:2.300*50%=1.150*
*Poi si moltiplica il RMO*coefficienti IMU= 1.150*160=184.000*

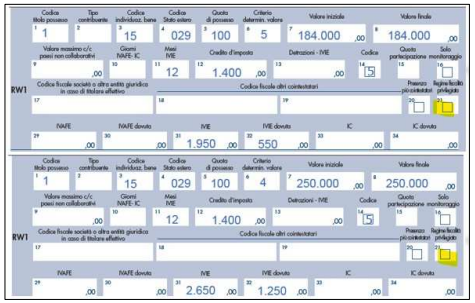

Grazie
per l'attenzione
prestata

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E CON QUALSIASI MEZZO.

L'AUTORE, PUR GARANTENDO LA MASSIMA AFFIDABILITÀ DELL'OPERA, DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI E/O INESATTEZZE RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEI PRESENTI CONTENUTI.